II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2004) 1664]
(Testo rilevante ai fini del SEE
(2004/452/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici[2], nell'intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, persegue l'obiettivo di stabilire le condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l'autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2) In particolare viene fatto riferimento alle seguenti quattro importanti fonti statistiche: il panel europeo delle famiglie (ECHP); l'indagine sulle forze di lavoro (LFS); l'indagine comunitaria sull'innovazione (CIS); l'indagine sulla formazione professionale continua (CVTS).

[1] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
[2] GU L 13 del 18.5.2002, pag. 7.

(3) L'accesso ai dati riservati può essere accordato dall'autorità comunitaria ai ricercatori di università e altri istituti d'istruzione superiore costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro o di centri o istituzioni per la ricerca scientifica costituiti a norma del diritto comunitario o del diritto di uno Stato membro.

(4) Inoltre in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, l'accesso può essere concesso anche ai ricercatori di altre agenzie, organizzazioni o istituzioni, previa ricezione del parere del comitato per il segreto statistico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 322/97.

(5) È pertanto necessario compilare un elenco di tali enti previa valutazione di una serie di condizioni, quali l'obiettivo principale dell'ente, l'organizzazione interna in materia di ricerca o le disposizioni adottate per garantire la sicurezza e in merito alla diffusione dei risultati della ricerca.

(6) Una buona reputazione dell'ente o precedenti esperienze certificanti la produzione di ricerche di qualità e la loro diffusione presso il pubblico giocano a favore della concessione dell'accesso. Una considerazione secondaria riguarda la solidità e l'eventuale riconoscimento dell'ente come un'autorità nel suo particolare campo, eventualmente con sponsor, partner o azionisti stimati.

(7) La ricerca all'interno dell'ente deve avvenire nell'ambito di una unità ben definita, priva di relazioni a livello organizzativo o di gestione con la sfera di attività dell'ente, e l'unità di ricerca dovrebbe essere considerata come distinta e autonoma, guidata da un alto dirigente senza responsabilità dirette in merito alla politica o all'attuazione degli obiettivi dell'ente.

(8) Il responsabile dell'ente deve altresì fornire adeguate garanzie riguardo a diversi aspetti, quali il divieto al personale dell'unità di ricerca di trasmettere ai colleghi di altre unità informazioni ottenute dai dati forniti, diverse dai risultati aggregati e sintetici della ricerca autorizzati dal capo dell'unità di ricerca, oppure il configurarsi come una grave mancanza disciplinare di ogni richiesta, avanzata ai componenti dell'unità di ricerca da parte di qualsiasi membro del personale dell'ente, di eventuali informazioni in merito a dati individuali contenuti nell'insieme di dati forniti.

(9) È necessario che vengano illustrate le disposizioni adottate per garantire la sicurezza fisica dei locali dell'ente e dei suoi sistemi informatici; devono essere fornite precisazioni in merito alla custodia dei dati nei sistemi informatici, con indicazione delle modalità con cui è consentito l'accesso autorizzato ed è impedito l'accesso non autorizzato e con cui i sistemi sono protetti contro un accesso non autorizzato dall'esterno; vanno anche descritte le disposizioni adottate per custodire i documenti, inclusi i documenti cartacei, contenenti informazioni provenienti dall'insieme di dati forniti.

(10) Il fatto che l'accesso sia motivato da fini scientifici implica che i risultati dovranno essere messi gratuitamente e rapidamente a disposizione della comunità scientifica. L'uso delle serie di dati per la redazione di relazioni o per obiettivi esclusivamente interni risulterebbe in contrasto con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione. La politica dell'ente in materia di diffusione dei risultati ottenuti dalla sua unità di ricerca deve essere aperta e tale da incoraggiare la pubblicazione nella pertinente letteratura scientifica e da rendere gratuitamente disponibili i risultati della ricerca sul sito Web dell'ente o su un altro sito appropriato.

(11) La Banca centrale europea (BCE) è da considerarsi come un ente che soddisfa le condizioni sopraindicate ed è pertanto inserita nell'elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione.

(12) Tale elenco sarà aggiornato in quanto altre agenzie, organizzazioni e istituzioni sono da considerarsi come enti ammissibili.

(13) Ciò non toglie che le specifiche richieste di accesso presentate da tali enti devono essere successivamente vagliate in conformità alle norme e alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici, come specificato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, figura in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

ALLEGATO

ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI

Banca centrale europea